

N. 1474

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per i beni culturali e ambientali

(VELTRONI)

**di concerto col Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

e col Ministro dei lavori pubblici

(DI PIETRO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1996

**Disposizioni urgenti per la salvaguardia
della Torre di Pisa**

ONOREVOLI SENATORI. - La Torre di Pisa è monumento che appartiene al patrimonio culturale dell'umanità, e costituisce, come è ben noto, quasi un simbolo dei beni artistici della nostra nazione.

Sono altrettanto noti, d'altra parte, i problemi che attengono alla stabilità della Torre e che postulano la necessità di un continuo controllo e di interventi di consolidamento e di restauro. In tale contesto, è del tutto evidente sia che lo Stato debba predisporre una serie di misure specifiche per la tutela della Torre, sia il carattere di indispensabilità ed urgenza di tali misure, che, proprio per la loro specificità, travalicano le competenze degli organi ordinari.

A tale esigenza, si è provveduto, a suo tempo, mediante la costituzione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di un apposito Comitato tecnico-scientifico. Successivamente, a tale Comitato sono stati attribuiti compiti relativi alla salvaguardia della Torre dal decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.

L'importanza, l'unicità mondiale, il pregio artistico e la notorietà del monumento qualificano, a tutta evidenza, la urgenza nel provvedere, sia pure mediante legge ordinaria; e ciò sia per non lasciare priva della necessaria tutela la Torre, neanche per tempi limitati, sia per attuare, in tempi brevissimi,

le opere ritenute necessarie al suo consolidamento.

A tal fine, l'articolo 1 qualifica gli interventi di consolidamento e restauro della Torre come obiettivo essenziale dello Stato (comma 1) e, in relazione a ciò, prevede la costituzione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di un apposito Comitato di esperti a livello internazionale (comma 2).

L'articolo 2 esplicita le funzioni del Comitato, definito «organo di alta consulenza del Governo». In particolare, è affidato al Comitato il compito di predisporre il progetto di massima ed il progetto esecutivo degli interventi da compiersi (comma 1, lettera a)) e, nelle more della loro realizzazione, il compito di adottare interventi tecnici di salvaguardia della Torre (comma 2). Sono altresì previste forme di informazione al Parlamento sulla attività svolta dal Comitato.

L'articolo 3 dispone una spesa di sei miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, specificando (comma 3) che le somme confluiscono nella contabilità speciale istituita presso il prefetto di Pisa.

L'articolo 4 fissa il termine di durata del Comitato (31 dicembre 1997).

È opportuno precisare, infine, che, allo stato, resta in carica il Comitato di consulenza per la Torre di Pisa, come istituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 1990.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 3 del provvedimento autorizza una spesa di lire 12 miliardi, ripartita negli anni 1996-97. L'onere dell'intervento è stato valutato tenendo conto del quadro dei lavori e degli interventi tecnici in corso di realizzazione ed appare congruo autorizzare per gli scopi il predetto importo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Comitato di coordinamento per la
salvaguardia della Torre di Pisa)*

1. Gli interventi di consolidamento e di restauro della Torre di Pisa costituiscono obiettivo essenziale dello Stato.

2. In relazione agli interventi di cui al comma 1, è costituito, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Comitato di coordinamento per la salvaguardia della Torre di Pisa, composto da tredici esperti, italiani e stranieri, individuati tra soggetti di alta qualificazione scientifica, di cui due scelti tra storici dell'arte medievale, nonchè dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro, che ne è componente di diritto. Alla nomina del Comitato si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 2.

(Funzioni del Comitato)

1. Il Comitato di cui all'articolo 1 è organo di alta consulenza del Governo per gli interventi di consolidamento e restauro della Torre. Esso, in particolare:

a) definisce, anche in deroga alla normativa vigente ed alle competenze collegiali in materia, il progetto di massima e quello esecutivo necessari al restauro della Torre, ed inoltre dispone in ordine all'attuazione dei necessari interventi;

b) indica i tempi e gli oneri necessari, in relazione ai progetti di cui alla lettera a);

c) indica i criteri di fruizione del monumento, compatibili con la sua tutela.

2. Il Comitato, nelle more dell'attuazione di quanto previsto alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, adotta, altresì, gli interventi tecnici necessari alla salvaguardia della Torre di Pisa.

3. Per le attività di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, il Comitato può individuare e avvalersi di soggetti tecnici di comprovata idoneità ed esperienza.

4. Ogni sei mesi il Comitato presenta una relazione sulla attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri, che ne cura la trasmissione alle due Camere del Parlamento.

Art. 3.

(Norme finanziarie)

1. Per gli interventi di consolidamento e di restauro della Torre di Pisa è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. All'onere relativo all'anno 1996 si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443; sono fatti salvi gli effetti prodotti dalla predetta norma ed i relativi provvedimenti adottati. All'onere relativo all'anno 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Le somme complessivamente destinate all'attività del Comitato confluiscono nella contabilità speciale intestata al prefetto di Pisa che, ove occorra, è autorizzato a prelevare le somme necessarie dai fondi in genere della medesima contabilità speciale. La richiesta del creditore, ai fini del pagamento delle somme per le quali sia intervenuta la perenzione, è trasmessa dal Comitato al prefetto di Pisa sulla cui contabilità speciale sono riassegnate le somme occorrenti.

Art. 4.

(Norme transitorie e finali)

1. Il Comitato di cui all'articolo 1 resta in carica fino al 31 dicembre 1997.

2. Il decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, è abrogato.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

